

Società Consortile
Energia Toscana
C.E.T. s.c.r.l.

Pizza dell'Indipendenza
n.16, 50129 Firenze

Tel. 055.353888
Fax 055 4624442

C.f. / P.i.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6
Reg.Imprese n.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6

R.E.A. n. 540112
ESCo



CONSORZIOENERGIATOSCANA

Visto i numerosi contatti con i ns. tecnici in merito alla qualifica SEU/SESEU degli impianti ospedalieri a seguito della realizzazione di impianti di produzione rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento realizzati sui nuovi ospedali toscani e su quelli esistenti vi riportiamo le ns. considerazioni.

Premesse

Il decreto legislativo 115/08, come modificato dal decreto legislativo 56/10 all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) come un "sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente";

Il grosso vantaggio di questi sistemi è il fatto che l'energia autoprodotta in sito non è assoggettata agli oneri generali di sistema (parte variabile A, UC e MCT). Quindi c'è un risparmio per il consumatore di energia elettrica che sosterrà un costo dimezzato rispetto a quella prelevata dalla rete pubblica. Per l'Autorità, anche se può sembrare un diritto acquisito derivante dalla autoproduzione, questo è considerato un incentivo indiretto. Per questo motivo è di enorme interesse soprattutto in ambiente ospedaliero dove, con la realizzazione di impianti di cogenerazione e impianti rinnovabili questo risparmio, o onere aggiuntivo se così vuol essere chiamato, può valere un risparmio o un aggravio nell'ordine di 150 – 200 k€ annui. Si consideri che ad oggi il prezzo vendita acquistato sul libero mercato vale 47,61 €/MWh (Prezzo ponderato calcolato in base ai volumi energetici derivanti dalle adesioni degli Enti Pubblici alla gara del Soggetto Aggregatore – Regione Toscana per l'anno 2016) mentre la parte variabile degli oneri di sistema 57,30 €/MWh + IVA.

La normativa vigente

La delibera 578/2013/R/eel dell'AEEGSI ha definito le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU).

Nella stessa sono state introdotte le seguenti definizioni:

Sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un



CONSORZIOENERGIATOSCANA

collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

Unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Il GSE, ai sensi delle disposizioni previste dalle Delibere dell'AEEGSI 578/2013/R/eel e s.m.i., ha il compito di qualificare i Sistemi che ne fanno richiesta come Sistemi Efficienti di Utenza o come Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza.

il Sistema SEU quindi dovrà essere caratterizzato, come specificato dall'Allegato A della Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i., da:

- uno o più impianti di produzione di energia elettrica (con potenza non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito), alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale;
- un'unità di consumo di un solo cliente finale (quindi impiego dell'energia per un'esclusiva finalità produttiva);

L'unità di produzione e l'unità di consumo devono essere direttamente connesse, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi.

Per essere qualificato come SEU inoltre, "il sistema deve essere realizzato all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore [...]".

A seguito di ciò sono nati forti dubbi interpretativi della delibera suddetta in merito alla definizione di "Unità di Consumo" adottata che stabilisce tra le altre cose che le diverse unità immobiliari che la possono costituire, oltre ad essere "localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo" e "nella piena disponibilità della medesima persona giuridica", siano "utilizzate per attività produttive di beni e/o



CONSORZIOENERGIATOSCANA

servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.

Da ciò, nella maggior parte dei casi, è stato inteso che potesse escludere dai benefici tariffari spettanti ai SEU molte situazioni complesse quali: centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, **ospedali**, fiere, ecc. Queste realtà hanno un'unica rete elettrica e un'unica bolletta energetica, sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte: bar o edicola interna all'ospedale. Infatti, è inteso che i prodotti offerte dalle varie attività presenti in ospedali – i servizi commerciali erogati dal bar dall'edicola all'interno dell'ospedale – non siano “destinati in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.

Questo, a ns. avviso, è superabile con quanto chiarito dal GSE nella *Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SESEU per i Sistemi entrati in esercizio successivamente al 31/12/2014* nelle quali a pag. 35 leggiamo: “- nel caso di configurazioni caratterizzate dalla presenza di più impianti di produzione e/o UC e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEU o SESEU, il Soggetto Referente può presentare al GSE la richiesta di qualifica anche per una parte della configurazione esistente, prevedendo che gli elementi esclusi (impianti di produzione e/o unità di consumo) siano considerati come utenze della rete pubblica. “

Con ciò è ammissibile l'ottenimento della qualifica SEU ad una parte, la più energivora, della configurazione esistente degli ospedali estraendo le unità di consumo non conformi (bar, negozi, ecc). Ciò può essere eseguito con la creazione di POD Virtuali (le utenze anche se connesse alla rete privata vengono considerate dal distributore locale come utenze della rete pubblica). **Nel caso prospettano dunque potrebbero essere evitati i costi di adeguamento degli impianti ad uso “commerciale” per l'allaccio diretto della rete pubblica.**

Nello specifico nella FAQ pubblicate dall'Autorità si legge (FAQ F.3 e F.4):

D: È possibile connettere alla rete pubblica impianti di produzione o unità di consumo di terzi per il tramite delle linee private di un ASSPC (impianti di produzione o unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica)?

R: In generale è possibile accedere alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private, purché tale soluzione sia realizzata con il consenso e/o su indicazione del gestore di rete concessionario in quel territorio, nonché con il consenso del gestore delle linee private che si vogliono utilizzare per l'accesso alla rete pubblica. In tali casistiche, le utenze che accedono alla rete pubblica per il tramite di linee o reti private sono clienti virtualmente connessi alla rete pubblica e pertanto l'energia elettrica prelevata e/o immessa dai predetti impianti di produzione e/o unità di consumo è come se fosse prelevata e/o immessa direttamente dalla/nella rete pubblica.

In particolare:



CONSORZIOENERGIATOSCANA

a) nel caso di nuova connessione, il richiedente deve presentare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario nel territorio, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o di una unità di consumo), specificando nella richiesta:

- che si vorrebbero utilizzare le infrastrutture private (linee o reti elettriche) già esistenti;
- la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione.

Sarà poi il gestore di rete concessionario a valutare la fattibilità di tale soluzione di connessione in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva (che, quindi, potrebbe prevedere una connessione diretta alla rete pubblica);

b) nel caso di un impianto di produzione o di un'unità di consumo esistenti, già connessi tramite linee elettriche private ad altri impianti di produzione e consumo, e facenti parte di una configurazione impiantistica catalogabile fra gli SSPC o le reti private, al fine di usufruire direttamente del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione e partecipare direttamente al mercato elettrico, è necessario inoltrare richiesta di connessione al gestore di rete concessionario, secondo le modalità previste dal TICA o dal TIC (rispettivamente nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una unità di consumo), specificando nella richiesta:

- che esiste già, di fatto, una connessione alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (linee o reti elettriche) presenti, pur non essendo utenti registrati come virtualmente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private (significa che, in relazione alle unità di consumo o all'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione, non sussistono contratti di trasporto e dispacciamento e quindi tali utenze non sono singolarmente censite nel sistema elettrico, essendo indirettamente incluse nei contratti relativi al punto di connessione principale alla rete pubblica esistente);
- la volontà di usufruire della connessione alla rete pubblica per il tramite di linee elettriche private (o, in alternativa, la volontà di disporre di una nuova connessione dedicata);
- la disponibilità del gestore di tali infrastrutture private alla messa a disposizione (non necessario qualora si decida di richiedere una nuova connessione dedicata).

Il gestore di rete concessionario valuta la pratica verificando, qualora richiesto, la possibilità di mantenere la soluzione di connessione per il tramite di una infrastruttura privata in luogo di una connessione diretta alla rete pubblica e provvede a rilasciare il preventivo per la connessione con la soluzione definitiva. A tal fine, qualora la soluzione per la connessione definitiva preveda la connessione diretta alla rete pubblica, al fine di evitare periodi di disalimentazione delle utenze oggetto della richiesta, il gestore di rete concessionario provvede a gestire transitoriamente le predette utenze come utenze virtualmente connesse alla rete pubblica per il tramite della connessione esistente. Qualora la soluzione per la connessione preveda l'utilizzo di linee elettriche private, il gestore di rete concessionario ed il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle linee elettriche private per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tali casistiche, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell'ASSPC con la rete

pubblica (identificati dai codici identificativi POD di cui all'articolo 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale dell'ASSPC alla rete pubblica (sono i punti di connessione all'ASSPC degli impianti di produzione o delle unità di consumo indirettamente connessi alla rete pubblica per il tramite di infrastrutture private), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l'attributo "virtuale". Ciò si rende necessario per permettere una separata identificazione nei flussi informativi verso Terna e GSE finalizzati all'implementazione della deliberazione 578/2013/R/eel.

D: Quali attività sono propedeutiche alla presentazione della richiesta di qualifica al GSE?

R: In generale, la richiesta di qualifica al GSE deve essere presentata soltanto nel caso in cui si voglia richiedere la qualifica di SEU o di SESEU (A, B o C). Tale richiesta deve essere presentata solo successivamente all'entrata in esercizio dell'ASSPC, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE. Al fine del rilascio della qualifica, il GSE verifica il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel.

Pertanto, soprattutto nel caso degli ASSPC esistenti, è importante che il produttore e il cliente finale procedano, prima di presentare la richiesta al GSE, a rendere conforme l'ASSPC alle prescrizioni della predetta deliberazione. In particolare:

a) il produttore deve essere intestatario dell'officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, ecc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate;

b) il cliente finale deve essere titolare di tutti i punti di connessione alla rete pubblica dell'ASSPC, ad eccezione dei punti di connessione di cui all'articolo 18 del TISSPC. Nel caso in cui, infatti, l'ASSPC sia caratterizzato dalla presenza di una connessione di emergenza per morosità di cui all'articolo 18 del TISSPC, il punto di connessione di emergenza deve essere intestato al produttore. Qualora l'ASSPC presenti uno o più punti di connessione alla rete pubblica, diversi da quelli di cui all'articolo 18 del TISSPC, intestati a soggetti diversi, è necessario volturare la titolarità dei predetti punti al cliente finale;

c) tutti gli impianti di produzione presenti nell'ASSPC devono essere registrati nel sistema GAUDÌ. Pertanto, qualora i dati registrati sul sistema GAUDÌ relativi agli impianti di produzione rientranti nell'ASSPC non siano aggiornati, è necessario procedere al loro aggiornamento. In caso contrario, il procedimento di qualifica non potrà essere concluso positivamente;

d) il regolamento di esercizio deve essere redatto nel rispetto della deliberazione 578/2013/R/eel e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiscono l'ASSPC (produttore e cliente finale). Qualora tale regolamento sia stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore della deliberazione 578/2013/R/eel e non sia ad essa conforme, è necessario aggiornarlo;

e) in presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più unità di consumo e più impianti di produzione e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SESEU o di SEU, coerentemente con quanto previsto dall'articolo, 26 comma 26.2, del TISSPC, è possibile limitare la



CONSORZIOENERGIATOSCANA

qualifica di SEESEU o SEU ad una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica. In tali casi, è necessario che le unità di consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall'ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica (si veda al riguardo la precedente FAQ n. F.3, lettera b)). A tal fine il gestore di rete concessionario è tenuto:

i. ad adeguare / sostituire / installare o a richiedere l'adeguamento / sostituzione / installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il soggetto responsabile di ciascuna delle attività in cui si suddivide il servizio di misura ai sensi della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell'ASSPC3 ;

ii. a modificare gli algoritmi di misura e gli allegati 5 al Contratto di dispacciamento relativi alle utenze che hanno richiesto la connessione alla rete pubblica, nonché all'ASSPC come identificato a seguito delle richieste di connessione avanzate per le predette utenze;

iii. a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private (ciò poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale alla rete pubblica. Tali punti per le finalità della deliberazione 578/2013/R/eel sono chiamati POD "virtuali");

iv. ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze;

f) in presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più unità di consumo (si veda al riguardo quanto previsto dal TISSPC ed in particolare dall'articolo 23 del predetto provvedimento) gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse unità di consumo facenti parte dell'ASSPC. A tal fine il gestore di rete procede:

i. a censire le singole unità di consumo definendo, per ciascuna di esse, un'anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del TISSPC e rilasciando per ciascuna di esse un codice identificativo univoco (codice identificativo delle UCinterne) definito secondo quanto stabilito da Terna nelle disposizioni redatte e approvate ai sensi dei commi 22.6 e 22.7 del TISSPC;

ii. ad adeguare/sostituire/installare su ciascun punto di connessione delle UCinterne alle linee private dell'ASSPC le apparecchiature di misura finalizzate a rilevare i consumi di ciascuna delle predette UC, qualora, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10, 12, 14 e 23 del TISSPC, si renda necessaria la misura dell'energia elettrica consumata da ciascuna UCinterna;

g) occorre verificare che l'area sulla quale sorge l'ASSPC e i singoli elementi che caratterizzano l'ASSPC siano correttamente accatastati (si veda al riguardo, in particolare quanto previsto dal TISSPC in relazione alla definizione di unità di consumo e in relazione al vincolo di unicità e contiguità dell'area su cui sorge un SEU o un SEESEUB).



CONSORZIOENERGIATOSCANA

Per i Sistemi che comprendono impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, è necessario presentare sia richiesta di qualifica SEU/SEEU sia richiesta di riconoscimento CAR.

Considerazioni finali

Riprendendo quanto riportato nel documento GSE Qualifica dei Sistemi Efficienti di Utente (SEU) e dei sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utente (SEEU) e relativo ai POD Virtuali:

Le caratteristiche di contiguità catastale e di singolo impiego o finalità produttiva rivestono un ruolo cardine per l'individuazione dell'Unità di Consumo all'interno del sistema.

Con l'emanazione della Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. l'Autorità ha voluto meglio identificare i casi di impianti per il consumo di energia elettrica presenti all'interno dei sistemi attraverso l'introduzione delle Unità di Consumo interne (UC interne) e dei POD virtuali.

In presenza di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più Unità di Consumo gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali appartenenti al medesimo gruppo societario, occorre presentare al gestore di rete concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse unità di consumo facenti parte dell'ASSPC.

A tal fine il gestore di rete procede:

- a censire le singole Unità di Consumo definendo, per ciascuna di esse, un'anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del TISPC e rilasciando per ciascuna di esse un codice identificativo univoco (codice identificativo delle UC interne);*
- ad adeguare/sostituire/installare su ciascun punto di connessione delle UC interne alle linee private dell'ASSPC, le apparecchiature di misura finalizzate a rilevare i consumi di ciascuna delle predette UC, e qualora si renda necessaria, la misura dell'energia elettrica consumata da ciascuna UC interna.*

In presenza di configurazioni esistenti caratterizzate dalla presenza di più Unità di Consumo e più impianti di produzione tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per la qualifica SEEU o SEU, coerentemente con quanto previsto dall'articolo, 26 comma 26.2, del TISPC, è possibile limitare la qualifica ad una parte della configurazione impiantistica esistente, prevedendo che le restanti utenze siano considerate come utenze della rete pubblica.

In tali casi, è necessario che le Unità di Consumo e gli impianti di produzione che si vogliono escludere dall'ASSPC diventino utenze della rete pubblica, presentando al gestore di rete concessionario una richiesta di connessione alla rete pubblica.

Pertanto il gestore di rete concessionario è tenuto:

- a censire fra gli utenti della rete pubblica ciascuna delle predette utenze per le quali è stata richiesta la connessione e a rilasciare un codice POD in relazione a ciascun punto di connessione alle linee private poiché tali utenze vengono considerate a tutti gli effetti utenze della rete pubblica e i predetti punti di connessione costituiscono una connessione virtuale. Tali punti sono chiamati POD "virtuali";*

- ad attivare una fornitura di energia elettrica per ciascuna delle predette utenze e ad adeguare / sostituire / installare o a richiedere l'adeguamento / sostituzione / installazione delle apparecchiature di misura (a seconda di quale sia il Soggetto Responsabile di ciascuna delle attività in cui si suddivide il servizio di misura ai sensi della regolazione vigente) su ciascun punto di connessione delle utenze oggetto di richiesta di connessione alle linee elettriche private dell'ASSPC.

Nel caso di virtualizzazione del POD il gestore di rete concessionario ed il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un'apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi.